



COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 del 29.11.2021

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE. CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2022.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 10.05 nella sala consiliare "Andrea Milano" della Sede Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco, prot. n. 15614 in data 25.11.2021, si è riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in seduta pubblica, nel rispetto delle vigenti misure in materia di "Green Pass" e di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	8 - DI GENNARO MARGHERITA	Presente
2 - DE LUCIA MICHELE	Presente	9 - RUSSO GIORGIO FRANCESCO	Assente
3 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	10-GUIDA GABRIELLA	Presente
4 - DI LEVA ANTONINO	Presente	11-MASCOLO VITO	Presente
5 - ATTANASIO STEFANO	Presente	12-MASCOLO ELENA	Presente
6 - MILANO GIUSEPPE	Presente	13-CUCCARO GIORGIA	Presente
7- VESPOLI GIUSEPPE	Presente		

- **Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Presenti: n. 12 (dodici)**
- **Assenti: n. 1 (uno: Russo Giorgio Francesco)**

E' presente, altresì, l'Assessora esterna Anna Celentano

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **Dott. Alberto De Stefano**

Assume la presidenza il Sindaco **dott. Giuseppe Guida**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata (*allegato A*) alla presente;

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'08.02.2007 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2008;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29.04.2021 ad oggetto: "Addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Conferma aliquota per l'anno 2021", con la quale si è deliberato di non apportare modifiche, per l'anno 2021, alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del *Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche*;

RITENUTO opportuno non apportare, anche per l'anno 2022, modifiche alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del Regolamento Comunale sopra citato;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58), con il quale si prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

VISTO, altresì, l'articolo 14, comma 8 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, con il quale si prevede che: "A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006";

VISTO, infine, l'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 21.11.2014, n. 175, con il quale si prevede che: "Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica”;

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

VISTO l'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 secondo cui gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata;

UDITA la discussione che qui si riporta:

Il Sindaco illustra la proposta, precisando che la stessa è propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione che per quest'anno l'Amministrazione intende approvare entro il 31 dicembre nel corso di un successivo Consiglio Comunale; la Capogruppo di Minoranza, Consigliera Gabriella Guida, concorda sull'approvazione del bilancio entro la fine dell'anno ma lamenta, oltre al fatto che il Consiglio sia stato convocato in sessione straordinaria e quindi con i tempi ridotti per la messa a disposizione degli atti, anche la mancanza di qualsiasi confronto precedente sull'argomento e, a tal fine, rinnova la richiesta di istituire le Commissioni consiliari; rappresenta, al riguardo, che la Minoranza avrebbe voluto formulare una proposta con la previsione di un limite di reddito esente e l'articolazione dell'aliquota in modo differenziato sempre sulla base del reddito; per tali motivi chiede la sospensione e il rinvio dell'argomento in discussione; il Sindaco osserva che l'irpef è un'imposta per sua natura già proporzionale e progressiva e l'addizionale comunale ovviamente ne ricalca le impostazioni, sottolineando, inoltre, che il relativo gettito, pari a circa 120.000 euro, viene destinato a sostenere i cittadini che si trovino in situazione di bisogno, con ciò realizzando in termini operativi la redistribuzione dei redditi, attraverso la predisposizione e l'approvazione del Piano socio-economico del Comune di Positano con il quale sono stati realizzate diverse misure di

sostegno, ancora in corso, quali i contributi per i lavoratori stagionali, per le persone in situazione di bisogno, i buoni spesa, con interventi mirati a sostegno di quelle che sono le specifiche e concrete necessità dei cittadini; rileva, altresì, che l'eventuale sospensione dell'argomento non consentirebbe l'approvazione del bilancio di previsione entro l'anno; la Consigliera Gabriella Guida sostiene che la Minoranza non ha avuto il tempo di elaborare la proposta in quanto gli atti sono stati ricevuti il venerdì scorso; il Consigliere di Minoranza, Vito Mascolo, propone la diversificazione delle aliquote in base al reddito, prevedendo una fascia esente fino a 15.000 euro, oltre 15.000 e fino a 150.000 euro mantenere l'attuale aliquota mentre per i redditi superiori a 150.000, prevedere un'aliquota maggiorata; il Sindaco ribadisce che gli introiti sono utilizzati per far fronte a situazioni di bisogno dei cittadini, mentre precisa che gli atti sono stati messi a disposizione nei termini previsti per la convocazione del Consiglio in seduta straordinaria, così come avviene da anni, atteso che, come da Statuto, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto mentre tutte le altre sono in seduta straordinaria e non è certo a discrezione del Sindaco decidere se la seduta sia da convocarsi nei termini ordinari o straordinari; La proposta di rinvio dell'argomento in discussione avanzata dal Gruppo di Minoranza viene messa ai voti in forma palese con il seguente risultato:

Presenti: n. 12 (dodici)

Assenti: n. 1 (uno: Russo Giorgio Francesco)

Votanti: n. 12 (dodici)

Voti favorevoli: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)

Voti contrari: n. 8 (otto: Guida Giuseppe, De Lucia Michele, Guarracino Raffaele, Di Leva Antonino, Attanasio Stefano, Milano Giuseppe, Vespoli Giuseppe e Di Gennaro Margherita)

Astenuti: 0 (zero)

Visto l'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

La proposta di rinvio dell'argomento in discussione concernente la conferma per l'anno 2022 dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, presentata dal Gruppo di Minoranza

E' RESPINTA

ESAURITA la discussione si procede con la votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 12 (dodici)

Assenti: n. 1 (uno: Russo Giorgio Francesco)

Votanti: n. 12 (dodici)

Voti favorevoli: n. 8 (otto: Guida Giuseppe, De Lucia Michele, Guarracino Raffaele, Di Leva Antonino, Attanasio Stefano, Milano Giuseppe, Vespoli Giuseppe e Di Gennaro Margherita)

Voti contrari: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di non apportare modifiche, per l'anno 2022, alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del *Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'08.02.2007 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2008;
3. di confermare, pertanto, anche per l'anno 2022, nella misura dello 0,5 per cento, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e ss.mm.ii.;

4. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, dell'articolo 14, comma 8 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dell'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 21.11.2014, n. 175;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 12 (dodici)

Assenti: n. 1 (uno: Russo Giorgio Francesco)

Votanti: n. 12 (dodici)

Voti favorevoli: n. 8 (otto: Guida Giuseppe, De Lucia Michele, Guarracino Raffaele, Di Leva Antonino, Attanasio Stefano, Milano Giuseppe, Vespoli Giuseppe e Di Gennaro Margherita)



Voti contrari: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.





OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE. CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2022.

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'08.02.2007 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2008;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29.04.2021 ad oggetto: "Addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Conferma aliquota per l'anno 2021", con la quale si è deliberato di non apportare modifiche, per l'anno 2021, alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del *Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche*;

RITENUTO opportuno non apportare, anche per l'anno 2022, modifiche alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del Regolamento Comunale sopra citato;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58), con il quale si prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

VISTO, altresì, l'articolo 14, comma 8 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, con il quale si prevede che: "A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006";

VISTO, infine, l'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 21.11.2014, n. 175, con il quale si prevede che: "Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei

sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica”;

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

VISTO l'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 secondo cui gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;

2. di non apportare modifiche, per l'anno 2022, alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del *Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'08.02.2007 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2008;
3. di confermare, pertanto, anche per l'anno 2022, nella misura dello 0,5 per cento, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e ss.mm.ii.;
4. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, dell'articolo 14, comma 8 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dell'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 21.11.2014, n. 175;

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.


li 25 novembre 2021


IL SINDACO
Dott. Giuseppe Guida




Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000


li 25 novembre 2021

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
dott. Gianpiero Cicalese

11/11/11





Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dott. Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 21.12.2021 con il numero **1972**..... di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, il 21.12.2021

IL MESSO COMUNALE
F.to Enzo Rispoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.11.2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, il 21.12.2021

IL RESPONSABILE VICARIO DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Gianpiero Cicaese

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

il 21 dicembre 2021

IL RESPONSABILE VICARIO DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dott. GIANPIERO CICALESE

